SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Giovedì 23 giugno 2011

alle ore 10

573ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni *(testi allegati).*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (465)

INTERROGAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO

(3-02036) (31 marzo 2011)

GHEDINI, BLAZINA, ROILO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ICHINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità.* – Premesso che:

in Italia, la situazione del mercato del lavoro femminile si presenta molto debole;

il sistema economico del Paese è caratterizzato da tempo da un basso grado di coinvolgimento nel mercato del lavoro della popolazione in età attiva, distante da quello dei Paesi dell'Unione europea comparabili al nostro per livello di sviluppo economico;

secondo gli ultimi dati ISTAT, in Italia il tasso di occupazione prima della crisi (2008) era pari al 58,7 per cento, un valore inferiore di circa 7 punti a quello medio dell'Unione europea;

a seguito della crisi economica il tasso di occupazione è sceso di ulteriori 2 punti percentuali (56,7 per cento);

in Italia continua ad esserci un rilevante divario di genere: mentre per gli uomini il tasso di occupazione si colloca al 67,6 per cento, un valore prossimo a quello medio europeo, per le donne il tasso si colloca appena al 45,8 per cento, distante quasi 15 punti da quello europeo. Solo Malta, nella lista dei 27 Paesi dell'Unione europea, presenta una situazione del lavoro femminile peggiore di quella italiana;

studi internazionali rilevano ormai da anni che i Paesi caratterizzati da una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro sono quelli che otterrebbero dall'aumento dell'occupazione femminile un maggior vantaggio in termini di crescita. L'Unione europea conferma tale diagnosi e ha posto già dal 2000 l'obiettivo dell'innalzamento dell'occupazione femminile al centro delle proprie politiche per lo sviluppo. Si ricorda, ancora una volta, l'obiettivo mancato della Strategia di Lisbona, che nel 2000 puntava a raggiungere per la media europea un tasso di occupazione femminile pari al 70 per cento entro il 2010;

il lavoro femminile non è un ostacolo alla natalità: al contrario, diversi studi hanno dimostrato che oggi nei Paesi avanzati, a differenza di quanto avveniva in passato, se le donne hanno meno opportunità di occupazione fanno meno figli. Viceversa, la fecondità è maggiore nei Paesi ad elevata occupazione femminile;

gli studi sottolineano inoltre che i Paesi con i tassi d'occupazione più bassi e con un tasso di natalità inferiore sono quelli che hanno una copertura di servizi più bassa, che presentano una minore disponibilità dei padri a prendere congedi parentali, dove le donne hanno un maggior

carico di lavoro domestico, dove è più bassa la condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne;

è del tutto evidente quindi come le misure a sostegno della maternità, della condivisione del lavoro di cura fra i generi e della conciliazione tra impegni di lavoro professionale e carichi di lavoro domestici costituisca un fattore strategico per aumentare il tasso di partecipazione femminile al lavoro e la crescita economica dell'Italia;

considerato che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi, misure finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile prevedendo, tra l'altro, incentivi e sgravi contributivi finalizzati alla flessibilità oraria a sostegno della conciliazione; ad aumentare la durata e il sostegno economico dei congedi parentali; a rafforzare gli istituti dall'articolo 9 (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro) della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro; a rafforzare la rete dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

i termini di esercizio della delega sono stati ripetutamente prorogati, senza che ad essa sia stata data attuazione;

da ultimo con la legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto collegato lavoro), con un'operazione di correttezza giuridica assai dubbia, i termini di esercizio della delega, di fatto scaduti, sono stati differiti di ulteriori 24 mesi (scadenza novembre 2012), ma ad oggi non sono rinvenibili interventi normativi, programmatori e finanziari del Governo finalizzati all'esercizio della medesima;

il 7 marzo 2011 il Governo ha sottoscritto con le parti sociali l'avviso comune denominato «Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro» nel quale, con riferimento alla delega richiamata, si prevede di delegare alle parti sociali, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, la ricerca e l'incentivazione delle buone pratiche in materia di orario di lavoro finalizzate alle esigenze di conciliazione citate;

a seguito della sottoscrizione di tale accordo, l'11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato ha convenuto di sospendere, su richiesta del relatore, sen. Morra, l'esame congiunto dell'Atto Senato 784 «Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere» e di altre iniziative legislative abbinate, che, insieme ad altri, contiene importanti misure di promozione dell'occupazione femminile e della parità di genere, con ciò bloccando l'iniziativa parlamentare sul merito;

nel citato avviso comune l'unico impegno concretamente riferibile al Governo è quello a dare piena attuazione all'articolo 9 della legge n. 53

del 2000, che prevede incentivi a sostegno delle misure volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

di tali interventi è prevista copertura nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 («Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»);

detto Fondo è stato rifinanziato con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1250), e prevedeva una dotazione di 213 milioni di euro per l'anno 2007, 183 milioni di euro per l'anno 2008 e 186 milioni di euro per l'anno 2009;

il Governo Berlusconi ha ridotto lo stanziamento del Fondo per l'anno 2010 a 174 milioni di euro ed ha successivamente proceduto per il 2011 al suo sostanziale svuotamento: attualmente al Fondo risulta una dotazione di soli 25 milioni di euro, di cui almeno il 50 per cento già destinati al finanziamento di programmi definiti in accordo con le Regioni;

di tale definanziamento e delle sue conseguenze in termini di impossibilità di svolgimento di alcuna politica familiare si è pubblicamente lamentato anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Giovanardi, dichiarando che, a fronte della decurtazione del Fondo per la famiglia di più del 90 per cento in tre anni, «È chiaro che in queste condizioni non sono in grado di esercitare la mia delega per la famiglia»,

si chiede di sapere:

con quali risorse il Governo intenda far fronte agli impegni assunti con le parti sociali con la sottoscrizione dell'avviso comune «Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro»;

in quali tempi e con quali misure intenda dare attuazione alla delega in materia di occupazione femminile contenuta da ultimo nella legge n. 183 del 2010;

come intenda, infine, affrontare il grave divario di opportunità fra i generi che costituisce una sostanziale discriminazione nel nostro Paese, in violazione dei principi costituzionali e delle norme comunitarie, oltre ad un grave ostacolo alla ripresa dello sviluppo.

INTERROGAZIONE SULLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI ELETTRICI E TELEFONICI

(3-02000) (24 marzo 2011)

PASSONI, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, GHEDINI, TREU, ICHINO, ROILO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dal 1º luglio 2010 per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 sono state abrogate le norme che prevedevano il trasferimento gratuito per i lavoratori elettrici e telefonici della posizione contributiva presso il regime generale INPS da fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, ed è stato reso oneroso il ricongiungimento verso l'INPS, in precedenza gratuito;

tale modifica ha comportato di fatto, per tutti i lavoratori elettrici e telefonici, il venir meno della possibilità di ottenere il trattamento più favorevole tra quello calcolato con le regole INPS e quello calcolato con le regole dei rispettivi fondi;

ai lavoratori rimane la possibilità di trasferire la propria posizione contributiva all'INPS, ma saranno costretti a pagare costosi oneri di trasferimento o ricongiunzione;

i lavoratori elettrici e telefonici, e in particolare gli operativi e i turnisti, sono dunque ingiustamente penalizzati dalla normativa vigente, dato che se non pagheranno gli oneri di trasferimento verso l'INPS otterranno trattamenti erogati dai rispettivi fondi che potrebbero essere molto inferiori a quelli percepiti, a parità di contribuzione e retribuzione, dai lavoratori dipendenti iscritti all'INPS;

ancora più grave è la condizione dei lavoratori assunti presso aziende telefoniche nel periodo che va dal 21 febbraio 1992 al 31 dicembre 1999 o presso aziende elettriche dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1999. I periodi maturati all'INPS precedentemente all'assunzione in azienda elettrica o telefonica, infatti, non sono riconosciuti gratuitamente al fondo: con l'introduzione delle norme citate non è più possibile trasferire gratuitamente all'INPS la posizione nel fondo;

per maturare il diritto a pensione dunque, questi lavoratori si troveranno nella condizione di essere obbligati alla ricongiunzione o al trasferimento oneroso nell'una o nell'altra direzione oppure ad accontentarsi di un calcolo contributivo molto inferiore ricorrendo alla totalizzazione con un'attesa, rispetto alla maturazione del diritto, di 18 mesi;

stessa sorte infine subiscono i lavoratori che da azienda elettrica sono passati ad azienda telefonica o viceversa. Tali fondi sono infatti impermeabili l'uno con l'altro e non consentono l'erogazione di trattamenti come i supplementi o la pensione supplementare per gli spezzoni contributivi non valorizzati nella pensione principale;

nel corso della discussione al Senato del decreto «Milleproroghe», il Governo si è espresso in senso contrario, a giudizio degli interroganti inopinatamente, sugli emendamenti presentati dall'opposizione che avrebbero potuto porre rimedio alla grave discriminazione subita dai lavoratori elettrici e telefonici a causa dell'applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010;

nella discussione del medesimo provvedimento alla Camera è, comunque, stato accolto un ordine del giorno (a prima firma dell'on. Vincenzo Antonio Fontana) che impegna il Governo a ricercare, mediante un confronto con le parti sociali interessate e con gli enti previdenziali competenti, misure in grado di affrontare e risolvere il problema attraverso un'adeguata revisione delle norme in materia di totalizzazione e di allargamento dei suoi effetti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, dopo aver ignorato le legittime richieste dei sindacati esposte anche in occasione di audizioni presso le Commissioni permanenti Lavoro della Camera e del Senato, intenda intervenire per sanare una discriminazione intollerabile che danneggia migliaia di lavoratori;

se non ritenga opportuno e necessario convocare al più presto un tavolo con le parti sociali coinvolte per risolvere il problema, per prevenire l'ampio contenzioso legale annunciato dai sindacati per contrastare gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010 e salvaguardare il diritto a una pensione equa per i lavoratori coinvolti.